

ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA

Via Cavour 183/B – 00184 ROMA



NUOVO STATUTO ASSOCIATIVO

in vigore dal 18.03.2017

Nuova Stesura con le modifiche apportate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria del 18 marzo 2017

Indice

- Titolo I** – Scopi dell'Associazione.
- Titolo II** – Appartenenza all'Associazione Nazionale Libera Caccia.
- Titolo III** – Assemblee Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali.
- Titolo IV** – Organi Esecutivi.
- Titolo V** – Costituzione Circoli.
- Titolo VI** – Entrate.
- Titolo VII** – Patrimonio Sociale.
- Titolo VIII** – Norme Disciplinari.
- Titolo IX** – Modifiche Statuto.
- Titolo X** – Entrata in vigore.
- Titolo XI** – Norma transitoria.

STATUTO

Associazione Nazionale Libera Caccia

TITOLO I

Articolo 1 – Scopi e Finalità

1) L'associazione Nazionale Libera Caccia (ANLC) ha per scopi e finalità:

- a) la difesa della libertà di caccia, di pesca, delle attività connesse (cinofilia, tiro a volo, tiro a palla, tiro alla sagoma, falconeria, tiro con l'arco, pesca sportiva) e dell'ambiente;
 - b) l'organizzazione dei cacciatori e dei pescatori, nonché la tutela dei loro interessi;
 - c) la gestione del territorio e della fauna selvatica finalizzata al mantenimento dell'habitat naturale e all'esercizio dell'attività venatoria;
 - d) la collaborazione con gli organi dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali per il perseguimento degli scopi statutari;
 - e) l'assistenza ai soci organizzati con provvidenze tecniche e normative;
- la divulgazione fra i cacciatori ed i pescatori delle varie conoscenze tecniche, di quelle venatorie e di quelle alieutiche;
- f) la promozione ed il finanziamento delle iniziative utili a rendere più proficuo l'esercizio venatorio, la pesca e tutte le altre attività connesse;
 - g) l'organizzazione delle gare, mostre, esposizioni, giornate ecologiche ed ogni altra manifestazione di carattere venatorio ed ittico.

2) Per il raggiungimento degli scopi statutari, l'associazione:

si avvale in maniera prevalente dell'opera volontaria e gratuita dei propri associati, salvo quanto previsto dal

successivo art. 2;

può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, qualora si renda necessario e/o opportuno per assicurare il regolare funzionamento delle strutture, per qualificare e specializzare le sue attività.

3) Per il puntuale raggiungimento degli scopi statutari, l'Associazione Nazionale Libera Caccia utilizza le proprie Guardie Giurate Volontarie, organizzate a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale, le quali – ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modifiche e le norme in materia delle singole Regioni – oltre a svolgere attività venatoria, zoofila, ittica e di tutela dell'ambiente, eseguono compiti di vigilanza e collaborano con gli organi nazionali o periferici della Protezione Civile.

4) L'associazione può svolgere attività connesse o strumentali al raggiungimento dei propri scopi istituzionali, nonché sostenere le iniziative e i programmi di altre istituzioni pubbliche o private con scopi affini ai propri.

5) L'Associazione Nazionale Libera Caccia non ha fini politici, né di lucro.

6) La sede sociale è in Roma.

Articolo 2 – Indennità e rimborsi spese

1) Tutte le cariche sono onorifiche, essendo previsto solo il rimborso per le spese sostenute e documentate per il perseguimento degli scopi statutari.

2) Per i componenti dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, nonché per i membri del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri, può essere stabilita un'indennità di carica, il cui importo verrà deciso, con delibera *ad hoc*, dal Comitato Esecutivo nella prima seduta successiva al suo insediamento e resterà invariato per tutto il quadriennio di carica del Comitato Esecutivo, salva l'approvazione di una sua diversa delibera modificativa dell'importo.

TITOLO II

Articolo 3 – Appartenenza all'Associazione

1) Fanno parte dell'Associazione Nazionale Libera Caccia:

i soci Onorari;

i soci Benemeriti;

i soci Ordinari;

i soci Sostenitori.

2) Le Associazioni libere di cacciatori regolarmente costituite che chiedono di aderire con la procedura di cui all'articolo 7.

Articolo 4 – Presidenti Onorari

1) I *Presidenti onorari* sono coloro che, nel passato, hanno ricoperto la carica di *Presidenti Nazionali* dell'Associazione.

2) La carica è meramente onorifica.

Articolo 5 – Soci Benemeriti

1) I *Soci Benemeriti* sono nominati, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta.

2) Possono essere nominati *Soci Benemeriti* soltanto coloro che abbiano prodigato la loro opera nell'interesse e per l'affermazione dei principi propugnati dall'Associazione e che siano stati titolari della tessera associativa per almeno 25 anni consecutivi o si siano particolarmente distinti nell'attuazione degli scopi associativi.

Articolo 6 – Soci Ordinari

1) Sono soci ordinari coloro che – muniti di regolare porto d'armi uso caccia – aderiscono integralmente all'Associazione Nazionale Libera Caccia e al presente Statuto, divenendo titolari della tessera associativa.

Ogni socio ordinario corrisponde, annualmente, a favore di ANLC una quota associativa con copertura assicurativa, per perseguire i fini istituzionali.

Ciascun socio ordinario ha diritto di voto e non sono ammesse deleghe.

Articolo 7 – Soci sostenitori.

Per consentire una più condivisa partecipazione associativa, viene istituita la figura intermedia del *Socio Sostenitore*.

I *Soci Sostenitori* sono coloro che, pur non essendo cacciatori, divengono titolari di una tessera associativa costituita *ad hoc*, condividendo, integralmente, le finalità e lo statuto dell'Associazione. Essi, pertanto, sostengono l'Associazione Nazionale Libera Caccia e usufruiscono di tutti i servizi e i vantaggi riservati ai soci ordinari, ma non hanno il diritto di voto e non possono ricoprire cariche associative.

Articolo 8 – Adesioni e Affiliazioni

1) Le libere Associazioni, che aderiscono ad ANLC, accettano integralmente lo Statuto associativo, operando nel pieno rispetto dei suoi principi, senza ostacolare l'attività dei Circoli e delle strutture ANLC con cui condividono il territorio.

Le libere Associazioni rivestono la qualifica di *Socio Ordinario*, ma non hanno diritto di voto.

2) La domanda di adesione ad ANLC deve essere trasmessa per lettera raccomandata ovvero, con le ulteriori modalità previste dalla vigente normativa (a mezzo PEC, e-mail con conferma di lettura, ecc.) al Presidente Nazionale dell'Associazione, che informa il Comitato Esecutivo e i Presidenti Regionali.

TITOLO III

Articolo 9 – Partecipanti assemblee

1) Partecipano all'Assemblea Nazionale:

- a) i Presidenti Onorari;
- b) i soci Benemeriti;
- c) i componenti del Comitato Esecutivo;
- d) i Presidenti regionali;
- e) i delegati eletti dalle Assemblee Regionali;
- f) un delegato per ogni libera Associazione che ha aderito ad ANLC;
- g) i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) il delegato nazionale del settore cinofilo, il delegato per la pesca, il responsabile per la vigilanza e il delegato nazionale del Tiro a volo.

2) L'Assemblea Nazionale è convocata, in prima e in seconda convocazione, dal Presidente Nazionale e si tiene entro il 30 Giugno di ogni anno.

La convocazione dell'Assemblea Nazionale avviene, a pena di nullità della seduta, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero, con le ulteriori modalità previste dalla vigente normativa (a mezzo PEC, e-mail con conferma di lettura, ecc.), almeno 30 giorni prima della data fissata.

3) L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei convocati più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

4) Tutti i partecipanti hanno diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voti, il voto del Presidente Nazionale vale doppio.

5) Non hanno diritto di voto i Presidenti Onorari e i membri di cui alla lettera g).

6) L'Assemblea elegge, per ogni adunanza, il Presidente ed il Segretario assembleare.

7) L'Assemblea stabilisce gli indirizzi; approva i bilanci nazionali e le direttive generali, sia in sede sportiva, sia in sede amministrativa.

8) L'assemblea Nazionale elegge il Comitato Esecutivo (di garanzia amministrativa), il Collegio dei Revisori dei Conti (di garanzia contabile) ed il Collegio dei Probi Viri (di garanzia associativa).

9) L'Assemblea, ogni quattro anni, elegge il Comitato Esecutivo, scegliendo i componenti tra le liste contrapposte che i candidati a Presidente Nazionale devono presentare dieci giorni prima dell'Assemblea, ovvero, con le modalità e le forme che il Comitato Esecutivo potrà stabilire entro il 31 dicembre dell'anno precedente le votazioni.

Articolo 10 – Assemblea Regionale

1) Partecipano all'Assemblea Regionale il Presidente Regionale, i Presidenti Provinciali della Regione ed i Delegati eletti nelle Assemblee Provinciali.

Partecipano alle Assemblee regionali, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti.

Ogni quattro anni, all'assemblea elettiva, partecipa il Presidente Regionale uscente senza diritto di voto.

Eventuali candidature alla carica di Presidente Regionale devono essere formalmente proposte al presidente regionale uscente e per conoscenza al presidente nazionale, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea elettiva; l'inottemperanza comporterà la nullità della proposta.

Possono partecipare alle Assemblee Regionali, con facoltà di intervento, il Presidente Nazionale o un suo delegato.

2) Le Assemblee regionali sono convocate, in prima e in seconda convocazione, dal Presidente Regionale e si devono tenere entro il 15 aprile di ogni anno.

Le assemblee regionali approvano i conti consuntivi e i bilanci preventivi, dei quali sono direttamente responsabili; deliberano sulle attività svolte e da svolgersi in ambito regionale ed eleggono, ogni quattro anni, il Presidente Regionale.

La convocazione dell'Assemblea Regionale avviene, a pena di nullità dell'Assemblea stessa, con comunicazione da trasmettere anche al Presidente Nazionale dell'Associazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero, con le altre modalità previste dalla vigente normativa (a mezzo PEC, e-mail con conferma di lettura, ecc.) almeno 15 giorni prima della data fissata.

Le Assemblee Regionali eleggono, per ogni adunanza, il Presidente ed il Segretario assembleare.

Le Assemblee Regionali eleggono, altresì, i delegati all'Assemblea Nazionale nel numero e con le modalità di cui all'art. 11 del presente Statuto, due Revisori dei Conti effettivi e un supplente.

Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, se è presente almeno la metà più uno dei convocati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Ciascuno dei partecipanti ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voti, il voto del Presidente Regionale vale doppio. Nell'assemblea elettiva, invece in caso di parità, prevale il voto del candidato che ha maggiore anzianità associativa.

3) Le deliberazioni delle Assemblee Regionali, entro quindici giorni dalla loro approvazione, sono impugnabili

con ricorso proponibile, in prima istanza, al Comitato Esecutivo e, in seconda istanza, all'Assemblea Nazionale.

La proposizione del ricorso, tuttavia, non sospende la validità della delibera impugnata, che resta pienamente efficace sino all'eventuale provvedimento che ne dispone l'annullamento.

4) La ratifica dell'elezione del Presidente Regionale e del Consiglio regionale sono di competenza del Presidente Nazionale, il quale successivamente informa l'Ufficio di Presidenza.

5) I Presidenti Regionali provvedono direttamente alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli incarichi regionali.

Articolo 11 – Delegati regionali

1) Le Assemblee Regionali eleggono i propri delegati all'assemblea Nazionale, in proporzione al numero dei soci cacciatori ANLC iscritti a livello regionale, risultante alla data del 31 dicembre.

In particolare, le Assemblee regionali eleggono un solo delegato all'Assemblea Nazionale fino a 3.000 soci, due delegati fino a 6.000 soci, tre delegati fino ad 9.000 soci o quattro delegati oltre i 9.000 soci iscritti a livello regionale.

2) Il numero effettivo dei Soci, in base al quale procedere alla nomina dei delegati, viene comunicato, entro il 15 marzo, dal Segretario Nazionale ai singoli Presidenti Regionali.

Articolo 12 Assemblee Provinciali

1) Le Assemblee Provinciali sono indette, in prima e in seconda convocazione, dal Presidente Provinciale e si devono tenere entro 15 marzo di ogni anno per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, in relazione ai quali, le stesse assemblee sono pienamente e direttamente responsabili, per deliberare sulle attività svolte e da svolgersi in ambito provinciale, nonché per eleggere il Presidente Provinciale ogni quattro anni.

Eventuali candidature alla carica di Presidente Provinciale devono essere formalmente proposte al Presidente Provinciale uscente e per conoscenza al Presidente Regionale, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea elettiva; l'inottemperanza comporterà la nullità della proposta.

2) La convocazione dell'Assemblea Provinciale avviene, a pena di nullità dell'assemblea stessa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con le altre modalità previste dalla vigente normativa (PEC, e-mail con conferma di lettura, ecc.), da inviarsi, almeno 15 giorni prima della data fissata, a tutti i presidenti di circolo comunale e ai delegati comunali che ne fanno parte di diritto.

3) Partecipano alle Assemblee Provinciali il Presidente Provinciale, i presidenti dei Circoli Comunali della provincia; i delegati comunali eletti nelle assemblee di circolo con le modalità e nel numero indicati all'art. 15 del presente statuto.

Possono partecipare alle Assemblee Provinciali, con facoltà di intervento, il Presidente Nazionale dell'Associazione o suo delegato, il Presidente Regionale o un suo delegato e i Revisori dei Conti Provinciali ai quali dovrà essere dato avviso dell'adunanza con le stesse modalità di cui al comma 2.

Ogni 4 anni, all'assemblea elettiva partecipa, senza diritto di voto, il Presidente Provinciale uscente.

4) Le Assemblee Provinciali eleggono, per ogni adunanza, il Presidente ed il Segretario assembleare; eleggono, ogni quattro anni, a maggioranza semplice, il Presidente provinciale, due Revisori dei Conti e un supplente, i delegati all'Assemblea Regionale nel numero e nelle modalità di cui al successivo articolo 13 e, infine, i componenti, nel numero variabile da 10 a 20 membri, dei Consigli provinciali con funzioni consultive.

5) Le Assemblee Provinciali sono valide, in prima convocazione, se è presente almeno la metà degli aventi diritto più uno e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Ciascuno dei partecipanti ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.

6) Le deliberazioni delle Assemblee Provinciali sono impugnabili, entro 15 giorni dalla loro approvazione, con ricorso proponibile, in prima istanza, al Presidente Regionale che decide sentita l'Assemblea Regionale e, in seconda istanza, al Comitato Esecutivo, fermo restando che la ratifica dell'elezione del Presidente provinciale e del Consiglio provinciale sono di competenza del Presidente Nazionale, il quale successivamente informa l'Ufficio di Presidenza.

7) Il Consiglio provinciale, previa convocazione del Presidente Provinciale o su richiesta scritta e motivata dei due terzi dei suoi componenti, si riunisce almeno tre volte l'anno per discutere dei problemi venatori e associativi interni.

E' compito dei Presidenti Provinciali nominare i vari rappresentanti dell'Associazione nell'ambito del territorio di loro competenza.

Articolo 13 – Delegati Provinciali

Le Assemblee Provinciali eleggono i propri delegati all'Assemblea Regionale, in proporzione al numero dei soci cacciatori ANLC iscritti a livello provinciale, risultante alla data del 31 dicembre.

In particolare, le Assemblee Provinciali eleggono un solo delegato all'Assemblea Regionale fino a 1000 soci, due delegati fino a 2.500 soci e tre delegati oltre i 2.500 soci iscritti livello provinciale.

Il numero effettivo dei Soci, in base al quale procedere alla nomina dei delegati all'Assemblea Regionale, è comunicato, entro il 15 febbraio, dal Segretario Nazionale ai singoli Presidenti Regionali.

Articolo 14 – Assemblee di Circolo

1) Le Assemblee di Circolo sono convocate, ogni anno, dal Presidente del Circolo, mediante l'affissione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, dell'avviso di convocazione nell'albo del Circolo, e

si devono tenere entro il 15 febbraio.

2) Hanno diritto di partecipare alle Assemblee di Circolo i Soci regolarmente tesserati ANLC.

Le Assemblee di Circolo sono valide se è presente, in prima convocazione, la metà più uno degli aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni partecipante ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe.

3) Le assemblee di circolo approvano la gestione economica della quale assumono direttamente ogni responsabilità, le attività svolte e da svolgersi; eleggono, a maggioranza semplice, ogni quattro anni, il Presidente del Circolo, i delegati all'Assemblea Provinciale con numero e modalità come previsto all'art.15 e i componenti, in un numero variabile da tre a dieci membri, del Consiglio con funzioni consultive.

4) Alle Assemblee di Circolo possono partecipare, con facoltà d'intervento, il Presidente Provinciale o suo delegato, il Presidente Regionale o un suo delegato ed il Presidente Nazionale o suo delegato, ai quali dovrà darsi comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con le altre modalità previste dalla vigente normativa (PEC, e-mail con conferma di lettura, ecc.), da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

5) Le deliberazioni delle Assemblee di Circolo possono essere impugnate, entro 15 giorni dalla loro approvazione, con ricorso proponibile, in prima istanza, al Presidente Provinciale che decide sentito il Consiglio Provinciale e, in seconda istanza, al Presidente Regionale che decide sentita l'Assemblea Regionale.

6) I Consigli dei Circoli Comunali, previa comunicazione del Presidente di Circolo, da trasmettersi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con le altre modalità previste dalla vigente normativa (PEC, e-mail con conferma di lettura, ecc.), si riuniscono, presieduti dal Presidente di Circolo, almeno tre volte l'anno e discutono i problemi venatori e associativi interni.

Articolo 15 - Delegati Comunali

1) Le Assemblee dei Circoli Comunali eleggono propri delegati all'Assemblea Provinciale, in proporzione al numero dei soci cacciatori ANLC iscritti a livello comunale e risultante alla data del 31 dicembre.

In particolare, le Assemblee di Circolo eleggono un solo delegato all'Assemblea Provinciale fino a 50 soci, due delegati oltre 50 soci e tre delegati oltre 150 soci iscritti a livello comunale.

Il numero effettivo dei soci, in base al quale procedere alla nomina dei delegati, è attestato, entro la data del 31 gennaio, dai singoli Presidenti Comunali con propria autocertificazione.

Articolo 16 – Assemblee Straordinarie

1) L'Assemblea Nazionale Straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione su richiesta del Comitato Esecutivo o su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei partecipanti aventi diritto al voto all'Assemblea Nazionale Ordinaria o su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei Presidenti Regionali.

La convocazione deve effettuarsi, con 15 giorni di preavviso, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero, con le ulteriori modalità previste dalla vigente normativa (a mezzo PEC, e-mail con conferma di lettura, ecc.), l'Assemblea Nazionale deve svolgersi entro 60 giorni dalla predetta richiesta di convocazione.

2) Le Assemblee Regionali Straordinarie sono convocate dal Presidente Regionale o dall'Ufficio di Presidenza di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei partecipanti aventi diritto al voto All'assemblea Regionale Ordinaria.

La convocazione deve effettuarsi, con 15 giorni di preavviso, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero, con le ulteriori modalità previste dalla vigente normativa (a mezzo PEC, e-mail con conferma di lettura, ecc.), le Assemblee Regionali Straordinarie devono svolgersi entro 60 giorni dalla richiesta di convocazione.

3) Le Assemblee Provinciali Straordinarie sono convocate dal Presidente Provinciale o dal Presidente Regionale o dall'Ufficio di Presidenza di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei partecipanti aventi diritto al voto alla Assemblea Provinciale Ordinaria o su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno del Consiglio Provinciale.

La convocazione deve effettuarsi, con 15 giorni di preavviso, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero, con le ulteriori modalità previste dalla vigente normativa (a mezzo PEC, e-mail con conferma di lettura, ecc.), le Assemblee Provinciali Straordinarie devono svolgersi entro 60 giorni dalla richiesta di convocazione.

4) Le Assemblee Straordinarie di Circolo sono convocate dal Presidente di Circolo o dal Presidente Provinciale o dal Presidente Regionale di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata della metà più uno del Consiglio di Circolo o su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei Soci del Circolo.

La convocazione deve effettuarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante pubblica affissione nell'ambito del territorio del Circolo e le Assemblee Straordinarie di circolo devono essere tenute entro 60 giorni dalla richiesta di convocazione.

5) A tutte le assemblee straordinarie Regionali, Provinciali e Comunali hanno diritto di partecipare con possibilità di intervento gli organi esecutivi superiori.

TITOLO IV

Articolo 17 – Gli Organi Esecutivi Associativi

1) Gli Organi di ANLC sono:

- a) l'Assemblea Nazionale, così come prevista dall'art. 9 del presente statuto;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) l'Ufficio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Proibiviri;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Presidente Regionale;
- h) il Presidente Provinciale;
- i) il Presidente di Circolo.

Articolo 18 – Il Comitato Esecutivo Nazionale

1) Il Comitato Esecutivo viene eletto, ogni quattro anni, dall'Assemblea Nazionale, che sceglie i componenti tra le liste contrapposte presentate dai candidati a Presidente Nazionale dieci giorni prima dell'Assemblea Nazionale, ovvero, con modalità e forme che il Comitato Esecutivo potrà stabilire entro il 31 dicembre dell'anno precedente le votazioni.

Nel primo caso, il Presidente Nazionale risulta eletto direttamente e il Comitato Esecutivo si compone di trenta membri (incluso, quindi, il Presidente Nazionale).

Nel secondo caso, ossia, nell'ipotesi in cui il metodo di voto prescelto non preveda l'elezione diretta del Presidente Nazionale, il Comitato Esecutivo elegge nel suo seno il Presidente Nazionale dell'Associazione. Nella composizione del Comitato Esecutivo deve essere garantita la presenza di almeno un rappresentante di ciascuna Regione.

2) Il Presidente Nazionale nomina l'Ufficio di Presidenza, dandone comunicazione al Comitato Esecutivo. L'Ufficio di Presidenza sarà composto da un Vice Presidente Vicario, due Vice Presidenti, il Segretario Generale ed ulteriori due membri.

Il Presidente Nazionale può nominare, fra i Soci di ANLC, il Direttore Responsabile della rivista tecnica dell'Associazione "Mese di Caccia".

3) Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno due volte l'anno per la verifica del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo proposti dall'Ufficio di Presidenza che saranno poi portati all'eventuale approvazione dell'Assemblea Nazionale.

4) Il Presidente Nazionale provvede altresì alla nomina dei delegati nazionali per i settori Tiro a Volo, Cinofilia, Pesca e del Responsabile Nazionale per la Vigilanza, i quali possono essere scelti anche al di fuori dei membri del Comitato Esecutivo.

Il Presidente, inoltre, nomina i responsabili per le attività connesse alla caccia ed alla pesca (tiro con l'arco, tiro a palla, falconeria, ecc.).

5) Il Comitato Esecutivo attua le direttive generali stabilite dall'Assemblea Nazionale; prende tutti quei provvedimenti utili e necessari al buon funzionamento dell'Associazione; svolge mansioni amministrative, tecniche, propagandistiche e organizzative; fissa, di anno in anno, il costo della tessera, le modalità del tesseramento e la ripartizione delle quote, anche sulla base degli orientamenti espressi dall'Assemblea Nazionale, delle necessità organizzative e dei rapporti con le altre Associazioni venatorie; determina e pone in essere ogni opportuna struttura organizzativa necessaria per l'espletamento dei predetti compiti, ivi compreso quello delle direttive inerenti al "Mese di Caccia".

Il Comitato Esecutivo acquisisce, altresì, i bilanci preventivi presentati dalle Presidenze Regionali e Provinciali.

6) Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti l'organo istituzionale.

Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7) In caso di morte, dimissioni, radiazione e perdita dello status di socio di un componente del Comitato Esecutivo, il suo sostituto dovrà essere nominato dall'Assemblea Regionale della Regione cui lo stesso apparteneva, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'Ufficio Presidenza.

In ogni caso la nomina dovrà essere successivamente ratificata dal Comitato Esecutivo.

8) L'Ufficio di Presidenza può, in caso di eccezionale urgenza, assumere le deliberazioni su materie di competenza del Comitato Esecutivo e sottoporle a ratifica dello stesso nella prima seduta successiva utile.

9) Il Presidente Nazionale ratifica la nomina dei Presidenti Regionali, dei Presidenti Provinciali e la costituzione dei Circoli, dandone comunicazione all'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza predispose annualmente il Bilancio Consuntivo e Preventivo dell'Associazione da portare, prima, al vaglio del Comitato Esecutivo Nazionale e, poi, all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

10) Il Comitato Esecutivo dura in carica quattro anni.

Articolo 19 – Il Presidente Nazionale

1) Il Presidente Nazionale è il Legale Rappresentante dell'Associazione ad ogni effetto, presiede di diritto il Comitato Esecutivo e svolge le seguenti funzioni:

- a) sovrintende al regolare funzionamento degli organi esecutivi dell'Associazione;
- b) convoca il Comitato Esecutivo, anche su richiesta della metà più uno dell'Ufficio di Presidenza o della metà più uno dei componenti del Comitato Esecutivo stesso.
- 2) Il Vice Presidente Vicario coadiuva il Presidente e lo sostituisce su sua delega o in caso di sua assenza o di suo impedimento.
- 3) I due Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono su sua delega.
- 4) I due ulteriori componenti dell'Ufficio di Presidenza coadiuvano il Presidente, che può delegare loro, anche in base alla loro specifica professionalità, lo svolgimento di particolari funzioni.
- 5) Il Segretario Generale cura l'attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo, rispondendone all'Ufficio di Presidenza ed allo stesso Comitato Esecutivo.

Articolo 20 – Il Collegio Nazionale dei probiviri

- 1) Il Collegio Nazionale dei Proviviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti; dura in carica quattro anni ed elegge nel suo seno il Presidente.
- 2) I Proviviri sono eletti dall'Assemblea Nazionale con voto diretto e segreto.
Per essere membro del Collegio Nazionale dei Proviviri bisogna essere iscritto all'Associazione ed avere un'anzianità di iscrizione alla stessa di almeno tre anni consecutivi.
- 3) Il Collegio dei Proviviri è competente a promuovere, istruire direttamente e decidere ogni procedimento disciplinare.
- 4) In materia disciplinare comunica le proprie decisioni all'Ufficio di Presidenza entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
Tale termine, in casi di particolare complessità, può esser prorogato di ulteriori trenta giorni, su richiesta motivata del Presidente del Collegio dei Proviviri.

Articolo 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri effettivi e di 2 membri supplenti.
- 2) I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti vengono eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea Nazionale e sono scelti fra i Soci dell'ANLC.
- 3) Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e controlla la tenuta della contabilità nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.
- 4) E' nominato il Presidente del Collegio il candidato più votato. In caso di parità di voti, viene nominato il candidato più anziano dal punto di vista anagrafico.

Articolo 22 – Il Presidente Regionale

- 1) Il Presidente Regionale viene eletto dall'Assemblea Regionale a maggioranza semplice; dura in carica quattro anni e fa parte di diritto dell'Assemblea Nazionale; sovrintende l'attività dei Presidenti Provinciali nell'ambito della Regione e ne coordina il lavoro, mantenendo per essi i contatti con il Comitato Esecutivo.
- 2) I Presidenti Regionali devono presentare al Comitato Esecutivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, sottoscritto dai revisori dei conti regionali, entro il 30 maggio.
- 3) Ogni Presidente Regionale è coadiuvato, nella sua attività, dal Consiglio Regionale, che dura in carica quattro anni e che può eleggere, nel suo seno, uno o due vice Presidenti.
- 4) Il Consiglio Regionale viene eletto con le modalità stabilite dall'Assemblea Regionale.
- 5) La carica di Presidente regionale è incompatibile con quella di Presidente Provinciale, di membro del Comitato Esecutivo e con quella di componente della Presidenza Nazionale dell'Associazione.
In caso di eccezionali e comprovate necessità organizzative, la predetta incompatibilità può essere sanata, in sede di ratifica della nomina, con provvedimento motivato *ad hoc*, assunto all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza e per un tempo determinato.

Articolo 23 – Il Presidente Provinciale

- 1) Il Presidente Provinciale viene eletto dall'Assemblea Provinciale a maggioranza semplice; dura in carica quattro anni e fa parte di diritto dell'Assemblea Regionale; sovrintende l'attività dei Presidenti di Circolo nell'ambito della Provincia, ne coordina il lavoro, mantenendo per essi i contatti con il Presidente Regionale.
- 2) I Presidenti Provinciali devono presentare all'Ufficio di Presidenza e al Presidente Regionale il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, sottoscritti dai revisori dei conti provinciali, entro il 15 aprile.
- 3) Ogni Presidente Provinciale è coadiuvato, nella sua attività, dal Consiglio Provinciale, che dura in carica quattro anni e che può eleggere, nel suo seno, uno o due vice Presidenti.

Articolo 24 – Il Presidente di Circolo

- 1) Il Presidente di Circolo è eletto dall'Assemblea di Circolo a maggioranza semplice e dura in carica quattro anni; rappresenta il Circolo presso il Presidente Provinciale.
- 2) I Presidenti di Circolo devono presentare ai Presidenti Provinciali la gestione economica consuntiva e preventiva, entro il 10 marzo.
- 3) Ogni Presidente di circolo è coadiuvato, nella sua attività, dal Consiglio di Circolo, che dura in carica quattro anni e che può eleggere nel suo seno uno o due Vice Presidenti.

Articolo 25 – Autonomia finanziaria e obbligazioni

Le Presidenze Regionali, le Presidenze Provinciali e i Circoli comunali hanno piena autonomia finanziaria oltre che completa ed esclusiva responsabilità per le obbligazioni che assumono nello svolgimento dei

rispettivi compiti istituzionali.

TITOLO V

Articolo 26 – Costituzione dei Circoli

- 1) Nell'ambito della circoscrizione comunale, dieci o più cittadini in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, commi 1, del presente Statuto, possono riunirsi in Circolo, sottoscrivendo il relativo atto costitutivo e prendendo la tessera associativa.,
- 2) La costituzione del circolo e le cariche che ne derivano devono essere ratificate dall'Ufficio di Presidenza, sentito il parere del Presidente Provinciale.
- 3) Qualora, in epoca successiva alla costituzione del Circolo, il numero dei suoi componenti si riduca a meno di cinque unità, il Presidente del Circolo non potrà votare all'Assemblea Provinciale.

Articolo 27 – Conferimento cariche statutarie

- 1) Qualsiasi carica statutaria può essere conferita solo ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, del presente Statuto e muniti di valida tessera associativa ANLC.
- 2) Non possono ricoprire cariche statutarie coloro che hanno riportato condanne definitive per delitti dolosi.
- 3) Non possono essere eletti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e, se in carica decadono, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado del Presidente Nazionale o dei membri dell'Ufficio di Presidenza e del Comitato Esecutivo.

Articolo 28 – Durata delle cariche statutarie

Tutte le cariche associative cessano al compimento del ciclo olimpico quadriennale, qualunque sia l'epoca della relativa elezione eventualmente avvenuta durante il ciclo stesso, restando gli eletti in carica per la sola ordinaria amministrazione, fino alle nuove elezioni e relative consegne.

TITOLO VI

Articolo 29 – Entrate associative

- 1) Le entrate dell'ANLC sono costituite:
 - a) dal tesseramento;
 - b) da eventuali elargizioni di Soci, di terzi o di Enti;
 - c) dal margine finanziario derivante dalle manifestazioni sportive o ricreative;
 - d) dai contributi derivanti da tutte le leggi in vigore;
 - e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il bilancio sociale.

Articolo 30 – Bilanci Nazionali

- 1) L'Ufficio di Presidenza ed il Comitato Esecutivo hanno l'obbligo di presentare annualmente il Bilancio Consuntivo dell'esercizio trascorso ed il Bilancio Preventivo per il nuovo esercizio, i quali devono essere approvati dall'Assemblea Nazionale.
- 2) L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo. Per il 2017, che deve essere considerato un anno di transizione, l'anno finanziario decorre dal 1° aprile al 31 dicembre successivo.

TITOLO VII

Articolo 31 – Patrimonio Sociale

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) dagli Impianti sportivi;
- b) dai trofei aggiudicati definitivamente in gare;
- c) da ogni eventuale bene mobile, mobile registrato o immobile, appartenente all'Associazione, che ad essa pervenga per donazione, lascito, successione o acquisto.

Articolo 32 – Scioglimento associativo

- 1) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea Nazionale, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta all'Assemblea Nazionale Straordinaria avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- 2) Nel caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà tre liquidatori, determinandone i poteri.
- 3) L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio associativo.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà, prioritariamente, a favore di un'altra associazione che persegue finalità simili a quelle previste dall'art. 1, fatta salva diversa destinazione prevista dalla legge.

TITOLO VIII

Articolo 33 – Norme particolari per i soci fondatori e benemeriti

- 1) I Soci Fondatori e Benemeriti non faranno più parte dell'Associazione nei seguenti casi:
 - a) per dimissioni motivate da comunicarsi per iscritto al Presidente Nazionale;

b) per radiazione che deve essere deliberata nei seguenti casi:

b.1) per essersi il Socio reso colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori l'ambito dell'Associazione;

b.2) per avere il Socio svolto azione contraria alle finalità dell'Associazione;

b.3) per avere il Socio commesso un grave atto di indisciplina od aver dimostrato scarso spirito sportivo.

2) La perdita delle qualità di Socio Fondatore e di Socio Benemerito viene deliberata con la maggioranza di due terzi dei votanti dell'Assemblea Nazionale, previo parere del Collegio dei Probiviri. Con la perdita della qualità di Socio Fondatore e di Socio Benemerito, il dimissionario o il radiato perde ogni diritto derivante dallo status di Socio e non potrà, sotto qualsiasi forma, essere riammesso nell'Associazione.

Articolo 34 – Norme particolari per i Soci Ordinari

1) La qualità di Socio Ordinario si perde:

1.a) per dimissioni, che vanno presentate per iscritto al Presidente di Circolo;

1.b) per radiazione, che viene pronunciata nei confronti del Socio, oltre che per sua grave inosservanza alle leggi venatorie statali, regionali o statutarie, qualora il Socio si sia reso, entro e fuori l'ambito dell'Associazione, colpevole di un'azione disonorevole, ovvero, abbia, con la sua condotta, ostacolato il buon funzionamento dell'Associazione.

Competente a deliberare la radiazione è il Collegio dei Probiviri, il quale decide dopo aver sentito il Presidente Regionale, il Presidente Provinciale, il Presidente di Circolo Comunale e l'interessato.

2) Il Collegio dei Probiviri può, inoltre, adottare nei confronti del Socio ordinario, che si renda responsabile di condotte meno gravi delle anzidette, ma pur sempre lesive dell'attività associativa, i seguenti provvedimenti disciplinari:

2.a) ammonizione;

2.b) sospensione dalle attività sociali a tempo determinato;

2.c) radiazione.

3) Entro 15 giorni dalla comunicazione all'interessato del provvedimento disciplinare, il socio radiato, ammonito o sospeso può proporre appello al Comitato Esecutivo, che decide con pronuncia non impugnabile.

Articolo 35 – Sospensione dalla carica

1) Le sospensioni nei confronti dei Presidenti di Circolo sono adottate dal Presidente Regionale di sua iniziativa ovvero su proposta del Presidente Provinciale con le modalità di cui all'articolo precedente relative alla sospensione del socio ordinario.

Entro 15 giorni dalla comunicazione della sospensione all'interessato, il Presidente di Circolo può proporre appello al Comitato Esecutivo, che decide, nella prima adunanza successiva, con pronuncia non impugnabile.

2) I provvedimenti disciplinari di cui all'articolo precedente (radiazione, sospensione a tempo determinato e ammonizione) a carico dei Presidenti Regionali e Provinciali sono deliberate dal Comitato Esecutivo in prima istanza.

Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento del Comitato Esecutivo, l'interessato può proporre appello alla prima successiva Assemblea Nazionale che decide con pronuncia non impugnabile.

Articolo 36 – Nomina commissari

1) Ove ricorrano motivi di carattere amministrativo, organizzativo o disciplinare, possono essere nominati commissari:

a) dall'Ufficio di Presidenza per i Presidenti Regionali e, anche su proposta degli stessi Presidenti Regionali, per i Presidenti Provinciali.

b) dai Presidenti Regionali, anche su proposta dei Presidenti Provinciali, per i Presidenti di Circolo.

2) La durata e i compiti di gestione commissariale dovranno essere fissati nel provvedimento di nomina e, comunque, il periodo della gestione commissariale non potrà essere superiore a sei mesi e non è prorogabile.

3) Avverso i provvedimenti di nomina commissariale per i Presidenti Regionali e Provinciali, è ammesso ricorso, in prima istanza, al Comitato Esecutivo e, in seconda istanza, alla successiva Assemblea Nazionale. Avverso i provvedimenti di nomina commissariale per i Presidenti di Circolo, è ammesso ricorso, in prima istanza, all'ufficio di Presidenza e, in seconda istanza, al Comitato Esecutivo.

I predetti ricorsi dovranno essere proposti ai competenti organi entro 30 giorni dalla data di notifica dei provvedimenti di nomina commissariale.

TITOLO IX

Articolo 37 – Modifiche statutarie

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea Nazionale a maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto in Assemblea Nazionale.

La richiesta di modifica potrà essere avanzata dal Comitato Esecutivo, ovvero, da almeno un terzo dei partecipanti all'Assemblea Nazionale e dovrà pervenire all'Ufficio di Presidenza entro il 1° marzo.

TITOLO X

Articolo 37- Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore alla data del 18.03.2017

TITOLO XI

Articolo 38 – Norme transitorie

Considerato che il nuovo statuto è stato approvato in data 18.03.2017, per l'anno 2017 è consentita una breve deroga alle date stabilite per le assemblee elettive regionali, provinciali e comunali a condizione che i nominativi degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea Nazionale Elettiva siano comunicati in tempo utile per l'organizzazione e lo svolgimento della stessa.

